26

P E R

Lo Illustre Duca di Riardi D. Melchiorre Cafaro

NELLA *REGIA CAMERA* DELLA *SUMMARIA*;

Attuario Capo;

Civitem 20.

DAGedeone Cafaro nel 1690 comprò il feudo di Riardi in terra di Lavoro *a manu Curiæ*: ed esso, ed i di lui successori si son valuti moderatamente de' diritti comprati; tantochè non vi è stata mai neanche lieve contesa tral Barone, la Universitù, e gli Uomini del Feudo. Le liti ne' tempi scorsi sostenute dal Barone riguardarono gli esteri bonatenenti, che posero in dubbio il diritto venduto ed esercitato dal Barone d'esigere la fida per gli animali proprj ch' essi immetteano ne' loro poderi: Ma la Regia Camera, con decreto passato in cosa giudicata, lo mantenne nel diritto di esigere la fida pretesa.

Ne' mesi scorsi la prima volta venne la Universitù di Riardi anche essa in Regia Camera, e si dolse, che il Duca Cafaro l'era grave: perch' esige annui ducati 27. non ammessi nello stato discusso della Universitù: si gode la bagliva descritta nello stato: disse, che l'abbia usurpato un fondo denominato il *Prato*: e si querelò, che il Barone riscuota senza causa grana cinquanta da ciascun massaro, e grana 20. da ciascun bracciale: e susseguentemente con altri capi aggiunti si dolse, che il Duca fida nelle montagne demaniali, il *dominio delle quali è direttamente della Universitù*. E, senza diritto di agire, disse in ultimo, che il Barone esigga a torto la fida dagli animali che gli esteri immettono ne' proprj poderi.

Il Barone lodò il Fisco in autore da cui rileva tutti i corpi gli si contrastano; ed il Fisco, fece istanza del tenor

ſeguente : *Fiſcus partibus auditis , reſpectu primi capitis exactionis annuorum ducatorum viginti ſeptem , viſis apprecio Feudi Riardi ſecuto anno 1690. fol. 1. proc. vendition., ſtatu diſcuſſo Univerſitatis fol. 5. p. vol., ac ceteris actis , inſtat mandari , quod Baro ſe abſtineat ; & pro refectione contra ipſummet Fiſcum petita fol. 369. ejusdem proceſſus, inſtat moniri partes ad audiendam proviſionem faciendam per R. C.: Pro contentis in ſecundo , tertio , & quinto capitibus reſpicientibus uſurpationem juris bajulationis, & territorii nuncupati prati , ac exactionem fidæ inſtat impartiri terminum ordinarium . Denique quoad quartum Caput pro exactionibus his verbis deſcriptis :* CARLINI DUE PER OGNI BRACCIALE , E CARLINI CINQUE PER OGNI MASSARO , *inſtat mandari , quod Baro ſe abſtineat .*

Il decreto del Commeſſario fu corriſpondente all'istanza Fiſcale. E richiamata la cauſa all' eſame della R. Camera fu decretato: *Quoad annuos duc. viginti ſeptem bene proviſum per Dominum Cauſſae Commiſſarium in citato decreto fol.* 11. *& explicando proviſionem reſervatam in decreto prædicto , Regius Fiſcus reficiat Ill. Domino Caſtri Riardi ratam pretii correſpondentem dictis annuis ducatis viginti ſeptem juſta apprecium, & inſtrumentum emptionis feudi Caſtri Riardi. Quoad uſurpationem juris bajulationis, & territorii nuncupati* PRATO *pariter bene proviſum per ſupradictum dominum cauſſæ Commiſſarium in eodem decreto fol.* 11.

Reſpectu vero fidæ , Ill. Dux ſe abſtineat ab exercendo jus prædictum in demanialibus Univerſitatis. Et quoad territoria appatronata , bene proviſum in ſupracitato dec. fol. 11. *ac proinde in biduo audiantur partes . Et interim liceat fidare illuſtri Duci in territoriis appatronatis animalia exterorum , deducto tamen uſu de animalibus propriis dominorum eorumdem territoriorum ſumentibus paſcua in territoriis propris , pro quibus ſe abſtineat a quacunque exactione . Tandem reſpectu exactionis contentæ in quarto capite his verbis ,* CARLINI DUE PER CIASCUN BRACCIALE , E CARLINI CINQUE PER OGNI MASSARO , *ſimiliter bene proviſum in ſupracitato de-*

decreto fol. 11., *verum Ill. Baro teneatur reſtituere ſummas huc uſque exactas pro quantitate, & tempore liquidandas, pro qua liquidatione in biduo audiantur partes.*

Il Duca ſi è doluto del decreto della Regia Camera, e le doglienze riguardano la parte che gli vieta il diritto di eſigere la fida per gli animali, che gli eſteri bonatenti immettono ne' loro poderi, perchè gli toglie un diritto fondato, che rileva dal Fiſco per lo contratto del 1690, eſercitato costantemente, ed avvalorato da decreti; e perchè l'obbliga restituire le quantità, che ſi dicono eſatte da' Maſſari, e da' bracciali, mentre è stata queſta una prestazion volontaria per la libertà di paſcere l' erba de' territorj del Barone, e ne' fondi degli eſteri bonatenenti, ch' egualmente è del Barone, non già *angarie* come ha ſupposto il diſenſore della Univerſità.

La legge fa ſicuro il privato che compra dal Fiſco anche la roba aliena §. *ult. Inſtit. de uſucap.*; e quì il Fiſco ha venduto ciocchè poſſedea, e ſi era poſſeduto da' Baroni predeceſſori; ſicchè il Duca dovea eſſere per ogni verſo garantito nell' eſercizio de' diritti comprati: Ma quando mai la Regia Camera credea giusto vietare al Barone di ſervirſi de' diritti acquistati; era giusto egualmente che il Duca foſſe rifatto di tutto ciò, che gli vendette il Fiſco non già de' ſoli ducati 27. come ſi è provveduto col decreto, per cui ſe n' è chieſta la rettifica.

E come tra' Capi de' gravami, v' è che il Duca fida nella montagna, che la Univerſità ſuppone ſua demaniale e non è tale, ed il Tribunale ha decretato: *Reſpectu vero fidæ Ill. Dux ſe abſtineat ab exercendo jus prædictum in demamanialibus Univerſitatis*; e per queſto decreto crede la Univerſità dichiarata la montagna ſua demaniale e vanta, che il Duca non poſſa fidare ſulla medeſima; è neceſſario che il decreto ſu queſta parte venga ſpiegato a ſcanzo di altra conteſa.

Perciò or che debbono diſcuterſi le nullità riſpettoſamente prodotte dal Duca avverſo il decreto; e lo ſpettabile Capo

ave accordate le Rote giunte per la diſcuſſion del gravame; noi dimoſtreremo, che la Montagna ſia demaniale del feudo non della Univerſità: che il Barone abbia diritto di eſigere la fida per gli animali, che gli eſteri immettono ne' loro poderi: che mancando queſto diritto, comecchè venduto dal Fiſco, debba il Fiſco medeſimo indennizzare il Barone: Farem vedere la giuſta cauſa della eſazione delle grana 50. da' Maſſari, e grana 20. da' bracciali, e che non mai la Univerſità abbia diritto alla reſtituzione del preteſo indebito. E ci auguriamo poi con giuſto fondamento, che gli ſteſſi Miniſtri autori del decreto egualmente che i degni Preſidenti della ſeconda Rota rettifichino il decreto medeſimo, e provveggano per la ſalvezza de' diritti, che il Barone rileva dal Fiſco. La intrinſeca ragion della cauſa; il contratto paſſato tra il Barone, ed il Fiſco; il poſſeſſo; il giudicato ſono gli argomenti di cui ci varremo a ſoſtegno della ragion del Duca.

CAPO I.

Le montagne ſono corpi demaniali del feudo.

LA Univerſità di Riardi non ha prodotto documento che riguardi la montagna, molto meno che la indichi ſua demaniale. Le ſole carte che abbiamo all' oggetto ſono gli atti della liquidazion fatta per ordine del Fiſco nel rincontro dell'apprezzo e vendita di queſto feudo. Quivi dunque, parlandoſi de' diritti della Univerſità, ſi dice: *la Univerſità può paſcere nelle montagne, e legnare per uſo delle loro caſe giuſto il capitolo terzo della Univerſità*. Or il diritto della Univerſità di *legnare*, *e paſcere nella montagna* lungi d'indicare ragion di proprietà ſul fondo, dimoſtra che la montagna ſia demaniale del feudo. Soffra queſto Tribunale Supremo, che gli ſi rammentino poche idee raccolte dalle leggi Patrie a veder chiaro l'aſſunto.

Demanium corriſponde alla parola *dominium*. E quindi fu det-

detto *demanio* tuttocciò che non essendo de' particolari, si appartenea al dominio pubblico, che i Sovrani hanno sul territorio de' loro regni (1). Perciò presso noi le *montagne*, *le valli*, *le selve*, *l' erbe*, *i fiumi* che non eran de' privati si appartennero alla Sovranità; che ne facea l'uso più adatto a suoi interessi. Quindi l'Imperador Federico (2), e Carlo I. d' Angiò (3) inculcarono a' Ministri la cura ed il mantenimento de' pubblici demanj: *Statuimus ut nullus, Baro, Miles, burgensis, vel quivis alius cujuscunque conditionis existat civitates, castra, munitiones, casalia, villas, & denique quid quid in eis intus, vel foris esset* DEMANII *vel de* DEMANIO *esse consuevit, occupare . . . . . vel occupata tenere præsumat.*

Ma i Ministri del Principe non potevano usare la dovuta vigilanza per gli estesi demanj. Quindi Federico colla costituzione *Auctoritatem magistris* permise, che i demanj si dessero a coltura a' Baroni senza solennità, *& ad medicum tempus non ultra quinquennium*, ed anche in perpetuo colle dovute solennità. Così incominciarono i Baroni ad acquistare i demanj che erano *intra fines* de' feudi. Quindi i Baroni, che sotto Federico non aveano ne' feudi che la semplice giurisdizione, divennero perpetui coloni del demanio.

I Baroni non furon contenti di avere acquistato ciocchè prima non aveano; cercarono di occupare anche que' demanj loro non concessi, e che si riteneano dal Principe. Perciò Carlo I. d' Angiò col capitolo *Prædecessorum nostrorum* reintegrò al demanio tutto ciò che sul demanio si era usurpato da' Baroni: scelze i migliori pascoli per le sue masserie, i migliori luoghi per le sue razze, i boschi più adatti alla costruzion de' navigli, ed infeudò tutto il resto

(1) *Tit. de jure suæ Curiæ observando. Cap. prædecessorum nostrorum.*
(2) *Constit. dignum fore.*
(3) *Detto Cap. prædecessorum nostrorum.*

a' Baroni del Regno colla riſerva d' immettere i regj animali nel demanio infeudato . Ciò ſi rileva dal *quaternus donationum* del 1284. che ſi conſerva nell' Archivio della Regia Zecca : e quindi nelle prime inveſtiture Angioine, dopo la conceſſion del demanio di ciaſcun feudo, leggeſi la riſerva coſtante : *Quod animalia, & equitatura, aratiarum, maſſariarum, & mareſcallarum noſtrarum paſcua, & aquam ſumere valeant in territoriis, & pertinentiis prædictis*. Sicch'è ſicuro, che ſotto a' Normanni furono i Baroni privi de' diritti territoriali ne' loro feudi , ſotto gli ſvevi furon coſtituiti ſemplici coloni ; A tempo degli Angioini divennero utili padroni .

Le Regie razze ſotto la Regina Giov. I. per li torbidi in cui fu il Regno furon quaſi interamente abolite, per cui i baroni godeano i demanj ſenza la ſoggezione del paſcolo a favore delle Regie razze . Ma i Miniſtri del Re Ladislao non trovando vantaggioſo al lor Sovrano repriſtinar le razze , compenſarono il Fiſco con un dazio ſopra tutti gli animali che s' immetteano ne' demani ; ed a' 14. Novembre 1411. fu ſtabilita la quantità dell' eſazione .

Ma queſta incomoda eſazione non ebbe lunga durata ; giacchè ſalito al trono Alfonſo I. d' Aragona , la prima grazia che ſi chieſe, e nel 1449. accordò al Regno fu l'abolizione di queſto dazio . Ecco la baſe ſu cui poggiò , poi l'*uſo Civico*: quel diritto che era riſervato al Principe ſulli demani de' Baroni , fu trasfuſo a' popoli ; e quindi ſiccome i Principi aveano diritto di mandare a paſcere i loro animali ſenza alcun pagamento , così gli uomini de' feudi acquistarono diritto di paſcolare i loro animali ne' demanj ſenza alcuna prestazione a prò del Barone , e questo diritto fu a' 14. Dicembre 1483. , avvalorato con legge ſolenne (1), ove leggeſi : *Quod hominibus civitatum terrarum , & locorum noſtri regni hujus cum eorum animalibus , vel ſine li-*

(1) *Pragm.* 1. *de ſalario eorum qui mitt.*

libere uti liceat paſcuis, vel nemoribus, atque paſcendi ſpicis, aquis, & aliis prout actenus antiquitus conſueverunt, illis dumtaxat exceptis, quæ noſtris ſolatiis ſunt deputata, & pro uſu noſtrarum aratiarum. E ſon qui d' avvertire due circoſtanze cioè, che l'eſpreſſioni *prout antiquitus conſueverunt* ſono riferibili al diritto, che avea il Principie ſulli demanj Baronali, eſercitato da' naturali colla prestazione di una certa quantità: ſecondamente, che non fu conceſſo alle Univerſità la proprietà de' demanj, ma l' uſo ſulli demanj; e poſſiam dire che prima di questo tempo di Ferdinando I. fu ignoto l'uſo civico; e fu maggiormente ignoto il vocabolo *demanio di Univerſità*.

Quindi gli antichi nostri ſcrittori credettero incompatibili i demanj preſſo a' privati ſenza ſpeciale concession del Principe. E Luca di Penne ſcriſſe, che chiunque mai fuora del Barone poſſegga fondi demaniali ſia obbligato eſibire il titolo del poſſeſſo, altrimenti ne venga privato.

Paride del Pozzo (1), dopo aver dimostrato, che i beni demaniali del feudo ſieno i boſchi, i paſcoli, i monti, li dice inalienabili da' feudi, e che non poſſano ſmembrarſi *inconſulta Regia Majeſtate*.

Non ci è ignoto eſſervi ſcritrori, i quali han variato dal ſiſtema: ma pare, che l'equivoco ſia nato dall' eſſerſi confuſa la Polizia ſtabilita dalle leggi Romane colle leggi del Regno: il diritto pubblico delle altre dominazioni col diritto pubblico che ci governa. A conoſcere del noſtro diritto pubblico, e privato ſon da guardarſi le leggi de' noſtri Principi. Le leggi Romane non ottengono che un potere ſuppletorio; il noſtro ſiſtema è fiſſato ſulle leggi patrie, e dee prevalere. Noi però non intendiamo colle additate teorie porre in dubbio i demanj dell'Univerſità. La conceſſione, od il poſſeſſo baſtano a garantirle; e godiamo che i Dottori co' loro ſcritti, ed i Tribonali co' loro decreti aſſiſtano le

(1) *Cap. 4. & cap. 55. de reintegrat. faudorum.*

Università ne'loro dritti. Diciamo solo, che siccome giusta la polizia dal nostro Regno, i demanj sono regalie, che non si hanno che dal Principe; nel dubbio siccome i Baroni ne hanno la concessione nell' investitura de' loro feudi, se la Università non abbia privilegio, o altra Concessione speciale, e manchi pure del possesso, il fondo si reputa demaniale del feudo, non della Università. Ed infatti Orazio Montano (1) istruito sul diritto pubblico, ed informato più degli altri sulla polizia del nostro paese stabilita dalle leggi de' Principi che l'han governato, scrisse: *quædam alia bona Universitatis appellantur demanialia . . . ut sunt montes, nemora, pascua, aquae, & decursus aquarum. Hæc ex vetusta consuetudine regni hujus sunt de Regalibus. Ita quod in locis demanii Regis, per alium quam per Regem: & in loco Baronis per alium quam per Baronem prohibita sunt possideri, & possessor tenetur ostendere titulum suæ possessionis: de hac consuetudine testatur luc. de Penn. . . . & ex forma privilegiorum spectant ad Baronem, quia apponuntur in investituris solitæ Clausolæ* CUM MONTIBUS, VALLIS, PLANIS, PASCUIS, NEMORIBUS, ET DECURSIBUS AQUARUM, *ut omnes præcitati Doctores testantur. Quo fit, ut si ad Baronem ex forma privilegiorum spectent, ergo Regis privilegia concedentis sunt. Comprobatur, quia si hæc possidere permissum non est privatis personis sine privilegio Regis, necessario dicendum est inter regalia numerari: sunt enim Regalia specialia quædam privative ad subditos . . . . . Et proinde bona hæc demanialia penes Universitates Regni nostri sunt ex privilegio non de regula, ut optime Colligit Capibl. in pragm. XI. n. 14. tit. de Baronib. vel ex vetusta Consuetudine immemorabili, quia equiparatur privilegio . . . semota autem consuetudine immemorabili, vel privilegio; & sic in dubio inter Universitatem & feudatarium investitum a Rege de Castro illius Uni-*

ver-

(1) *De regalibus §. Argentariæ n. 10.*

verſitatis, *bona hæc demanialia ſpectabunt ad feudatarium ex forma privilegiorum*. Montano dunque poſe per regola, che i demanii ſieno *de regalibus*, e ſi chiamino *demanialia quia de demanio Regis*: e da queſto principio egli ne ripete più conſeguenze: *alterum ſcilicet qualitatem demanialem in bonis ſolius Regis eſſe . . . . & ſic demaniale eſt idem quod regale. Colligitur ſecundum, ſcilicet Regem habere intentionem fundatam* che duunque ſi trovino *ſint de ejus dominio*. E finalmente che alle Univerſità a poſſeder corpi demaniali abbiſogni la eſpreſſa Conceſsione, o l'immemorabile poſſeſſo, che giuſta le noſtre leggi, anche nelle materie feudali vale egualmente che il titolo.

Dietro la ſcorta delle cennate teorie egli è da convenire, che la montagna di Riardo ſia demaniale del Feudo non della Univerſità: tale è da dirſi, perchè la Univerſità non ne ha conceſſione, e tutti i demanj in virtù delle ſolite clauſole vanno infeudati a' Baroni; e perchè dagli atti della liquidazione de' corpi feudali fatta inteſo il Fiſco, e la Univerſità, coſta, che la *Univerſità può paſcere nella Montagna, e legnare per uſo delle loro caſe*, val dire che ſi provò, che la Univerſità eſercitava ſulla medeſima l'uſo Civico, e ciò importa, che la montagna era demaniale del Feudo, giacchè l'uſo Civico e ſolo *eſperibile* nel demanio del Barone. Sarebbe contraddittorio *demanio* della Univerſità ed uſo Civico, ſiccome è incompatibile dominio e ſervitù dell'iſteſſo fondo. Val dire che per la Univerſità di Riardi ſede bene la teoria ſtabilita colla prammrtica del 1483. La Univerſità ha diritto di paſcere nella montagna, ella dunque è demaniale del Feudo, per cui il Barone ha diritto di fidare *deducto uſu Civico*, ch' è quello che il Tribunale colla ſua giuſtizia verrà a dichiarare relativamente a queſto corpo a ſcanzo di nuova lite.

CAPO II.

Il Barone ha diritto di eſigere la fida dagli eſteri bonatenenti per gli animali proprj, che immettono ne' loro poderi.

LE pertinenze del feudo altre ſono proſſime, o ſieno connaturali al feudo, altre remote, o ſieno accidentali, *quæ non inſunt naturaliter ſi non reperiuntur expreſſæ*. Ed il Capobianco (1) tralle pertinenze inerenti al feudo annovera il diritto della fida: *De proximis vero, quæ inſunt feudo, & ſunt de demanio feudi, dicebam nemora, jus fidandi*: ed altrove ripete queſte maſſime colle ſeguenti parole: *iſta enim præſumuntur demanialia feudi, ſicque fida, & diffida*. Corriſponde a questa teoria l'estremo verificato nel rincontro dell'apprezzo del feudo, e nella liquidazione de' Corpi feudali di Riardi, che fu cioè *jus della fida degli animali foraſtieri in tutto il territorio atteſo l'erba agreſte de'territorj de'particolari è del Barone colle pene e proventi*. La fida dunque questo corpo demaniale del feudo non distratto, nè conceſſo a' particolari veniva eſercitato pienamente dal barone ſopra tutto il territorio di Riardi; e ſiccome su queſto corpo demaniale compete l'uſo civico e naturali del feudo, non già agli eſteri, i quali poſſono eſercitarlo nella lor patria, perciò fu liquidato il diritto della fida degli animali de' foraſteri in tutto il territorio, e ſpecialmente per gli animali che gli eſteri immettono ne' loro poderi. Nè ciò lede la ragion del dominio come ha ſuppoſto l'Avvocato della Univerſità. Può avere uno la ſervitù delle ſuperficie, può avere la ſervitù del ſuolo; e ſecondo la diverſità de' fondi poſſono acquistarſi diverſe ſpecie di ſervitù (2). Non è in-

(1) *Super prag. V. n. 29.*

(2) *L. 13. D. de ſervit. præd. ruſt. certo generi agrorum adquiri ſervitus poteſt, veluti quod ad ſolum magis quam ad ſuperficiem pertinet.*

è incompatibile dunque colla ragion del dominio, e col sistema della legislazione Romana, che l'estero abbia il dominio del fondo, e l'erba competa al Barone. Ed è inerente alla ragion del demanio, di cui abbiamo ragionato, che l'erba de' territorj de' particolari sia del feudo, perchè la fida è una pertinenza connaturale al feudo: Or siccome gli esteri bonatenenti, non possono dirsi gravati pagando la fida per i loro animali, che immettono ne' territorj demaniali del barone, e ne' territorj de' Cittadini, egualmente debbono pagar la fida immettendo gli animali a pascere ne' proprj fondi, giacchè l'erba agreste de' loro poderi, egualmente che la erba de' poderi degli altri cittadini, siccom' è corpo demaniale del feudo, non de' padroni de' fondi, così debbono pagar le fida come ogni altro estero che voglia pascolare l'erbe che sono *intra fines feudi*, perchè *sunt de demanio feudi*.

E dagli atti della liquidazione de' beni *inerenti* al feudo fatta per lo contratto stipulato fra il Barone ed il Fisco abbiamo, che tal diritto si era esercitato prima del 1690, e che si esercitava nell' epoca del contratto; anzi costa che ciascuno estero bonatenente pagava allora una somma certa; le parole dell'apprezzo sono le seguenti: *La mastrodattia colla bagliva, jus prohibendi della caccia così di peli, come di penne; jus della fida degli animali de' forastieri in tutto il territorio, atteso l' erba agreste de' territorj de' particolari è del barone colle pene e proventi . . . . . la detta bagliva e mastrodattia nel tempo tenne in affitto detta terra il barone Berattucci per anni sei finde in affitto duc. 280, ed al presente, che la tiene in affitto D. Gio: Battista Spinola sta affittata per duc. 190, atteso si ha riserbato la fida delle pecore forastiere da dove si cavano duc. 20: LA FIDA DELLA MASSERIA DELLI BERATTUCCI DA DOVE SI CAVANO ALTRI DUC. 20, LA FIDA DEGLI ANIMALI DEL CAPITOLO PER ALTRI DUC. 6, E LA FIDA DEL TERRITORIO DELLA FERRARELLA ALTRI DUC. 12. che in tutto la detta mastrodattia, e bagliva rende duc. 248 conforme lo depongono i testimonj della parte al primo articolo, ed i testi*

monj fiſcali al terzo articolo, che coacervati i ſudetti due affitti viene la rendita della ſudetta maſtrodattia, da fertile, ed infertile annui ducati 264. *fol.* 4.. Dall'apprezzo dunque coſta non ſolo l'eſiſtenza della fida di queſto corpo demaniale del feudo, ma che ciaſcuno eſtero bonatenente pagava una ſomma determinata per lo ſuo podere: Abbiam veduto che tra gli eſteri bonatenenti v'è il *Capitolo di Teano*, e queſto pagava annui duc. 6. V'e'la *Ferrarella* e queſta pagava duc. 12, v'è il territorio de' *Berattucci*, e queſti pagavano annui duc. 20. L'altra verità, che coſta dall'iſteſo apprezzo, è che l'aſſorbente della fida ſi eſigea ſulli territorj degli eſteri bonatenenti, giacchè per la fida delle pecore de' foraſtieri ſi eſigeano annui ducati 20 ſolamente: vale a dire che gli altri annui duc. 244 ſi riſcoteano dagli animali che gli eſteri immetteano ne' proprj poderi. Ciocchè dunque è inerente al feudo, ed ha la garanzia del titolo, merita ſenza dubbio la protezione del Magiſtrato.

Marino Frezza (1): il più acerrimo oppoſitore de' Baroni non diſconvenne, che quando il Barone abbia per ſe il titolo ed il poſſeſſo poſſa liberamente eſigere la fida ſulli territorj appadronati: *Baro hoc facere non poteſt, niſi aut Rex concedat ſpecialiter, aut lex permittat, vel temporis vetuſtas introduxerit. Si conſuetudo innovavit ſtandum erit conſuetudini quatenus ex conſuetudine eſt præſcriptum.* E nel numero 10. con egual preciſione ſoſtiene la ſteſſa verità ne' ſeguenti termini: *Non poteſt erga ſuper hoc jus prætendere niſi ratione ſervitutis impoſitæ ab eo, qui eſt dominus illius terræ, aut ratione conſuetudinis, quæ viget in eo oppido, vel etiam in ea regione & provincia. Iſta ſunt acquiri & per ſervitutem & per conſuetudinem. Quando probata eſſet præſcriptio contra particulares, vel conſuetudo contra univerſos de illo caſtro, aliud eſſet, et dominus*

(1) *De ſubfeudis lib.* 2 *Auctor.* 46 *n.* 7.

nus Caſtri deberet in ea ſervitute conſervari, prout legitime probata eſt.

Ed il Capobianco ſulla pram. II. *De Baronib.* nel n. 28. al ſentimento eſcluſivo della fida ne' territorj appadronati pone l' eccezione nel caſo di legittimo titolo, e poſſeſſo lungo: *limitatur tamen ſi baro contrariam conſuetudinem, aut ſervitutem legitimo tempore, aut privilegio munitam habeat; & eo caſu conſervandus eſt juxta terminos declaratos ſuper pragm. II. Et verba textus in L. 1. in fin. ibi: Sed & manere decernat quæ ſtatuit antiquitas C. de paſcuis pub.*

In materia dunque di fida, quando non vi ſia conceſſione in contrario, o conſuetudine oppoſta al diritto del Barone, la ragion fondata è del Barone, e ſolo la Univerſità, ed i particolari, ſecondo l'opinione la più contraria a' Baroni, poſſon garantirſi dalla conſuetudine, o dal titolo eſcluſivo, o diminutivo del diritto della fida. Or qui alla ragion fondata del Barone *accedit* lo eſercizio del diritto ch' eſclude ogni dubbio in contrario, anzi forma per lo Barone un titolo egualmente ſicuro, che la ragion pubblica de' feudi ed il titolo della compra. Ma la ragion del Barone ave anche la garazia del giudicato.

Si conferma dagli atti del giudizio altra volta deciſo dalla Regia Camera.

IL dotto Difenſore della Univerſità non nega il giudicato; ha detto che il giudicato con gli eſteri non noccia agl' intereſſi della Univerſità. Noi conveniamo nella teoria; nè il Duca ha preteſo di eſigere la fida da' naturali di Riardi, che immettono animali proprj ne' loro poderi. Ma non corriſponde agli ſteſſi ſuoi principj contraſtare al Duca la eſazion della fida dagli eſteri bonatenenti, co' quali versò il giudizio. La Univerſità non ave azione di agire per gli eſteri bonatenenti, ed agli eſteri bonatenti oſta il titolo

tolo, il poſſeſſo, di cui ſi è parlato, ed il giudicato di cui veniamo a ragionare.

D. Gedeone Cafaro comprò dal Fiſco il Feudo nel 1690; e tanto eſſo che i di lui predeceſſori ſi valſero del diritto venduto gli di eſigere cioè la fida dagli eſteri bonatenenti per gli animali che immetteano ne' proprj fondi, ed egualmente ne godettero in pace li Baroni ſucceſſori fino all' anno 1768.

A' 17 Luglio di detto anno 1768 il Barone D. Baldaſſarre Caſaro comparve in Regia Camera preſſo gli atti della compra del feudo di Riardi, ed eſpoſe, che la Univerſità per legge della compra potea paſcolare nelle montagne, e legnare per uſo delle proprie caſe, che tutta la erba agreſte degli altri fondi era ſtata *ſub verbo ſignanter* comprata da' ſuoi maggiori: e che non oſtante pretendeano alcuni particolari cittadini introdurre novità pregiudizievoli immettendo al paſcolo animali de' foraſtieri ſotto il nome di talun Cittadino, e legnare non ſolo per uſo proprio, ma eziandio *mercimonii cauſſa*. Quindi chieſe inibirſi a' Cittadini di Riardi, legnare oltre l' uſo proprio, e molto meno introdurre animali de' foraſtieri al paſcolo.

Nel giorno ſeguente 18 Luglio deduſſe con altra iſtanza, che la rendita della fida fin dal tempo dello apprezzo ritrovavaſi fiſſata ad annui ducati 264 con eſſerſi liquidato il carico inerente a ciaſcun territorio de' particolari, ſecondo il quale i Baroni erano nell' antico poſſeſſo di eſiger la fida; e come alcuni poſſeſſori de' territorj non volean più pagare la ſolita fida; chieſe aſtringerſi al pagamento giuſta l' *antico ſolito*, fu lodato il Fiſco in Autore (1), e ſi notarono come moroſi i ſeguenti debitori.

I poſſeſſori della maſſeria detta alli Scarpati del qu. Mario Zito annui ducati 16.

I poſſeſſori della maſſeria detta di Ceſola del qu: Franceſco Zarone devono annui ducati 12.

I poſ-

(1) *Fol.* 73 *a* 74 *&* 75 *a* 76.

I poſſeſſori della maſſeria del Veſcovo di Teano devono annui ducati 10.

I poſſeſſori della maſſeria del fu Abate Negroni, ed Antonio Zarrone devono annui ducati 6.

I poſſeſſori della maſſeria di S. Caterina di Teano annui duc. 1.50.

Cum poteſtate addendi ſe ve ne foſſero altri & citra præjudicium di miglior calcolo.

Due de' ſuddetti eſteri bonatenenti eran ricorſi nel S. C. a ſoſtenere la immunità della fida. Ma Carvita Fiſcale fece iſtanza: *Ex quo conſtat fuiſſe a* REGIA CURIA SUB VERBO SIGNANTER VENDITUM JUS FIDÆ ANIMALIUM EXTERORUM IN TOTO TERRITORIO TERRÆ RIARDI *fol.* 84 *at. proc. vendit., ac viſa comparitione, qua a Barone Cafaro fuit laudatus Auctor Regius Fiſcus, inſtat mandari quod procedatur in Regia Camera* come fu ordinato dalla Real Camera (1) *fol.* 89.

Deciſa la quiſtione del Tribunale per la Regia Camera, quivi a' 2 Dicembre 1768 D. Vincenzo Zito aſſunſe, che il Barone di Riardi pretendea eſigere la fida per i proprj animali, che immettea ne' territorj della ſua vaſta maſſeria nominata *Ceſola*, ſul motivo che gli competea la fida *ſuper toto territorio*: e ſoſtenne che ammeſſo anche il diritto della fida *ſuper toto territorio*, queſta facoltà non comprendea i territorj appadronati (2).

D. Baldaſſare con altra ſua iſtanza, ponendo in veduta il diritto della fida vendutogli dal Fiſco, e che ciaſcun degli eſteri bonatenenti era liquidato debitore per una ſomma certa; ſoſtenne, che tutti erano obbligati pagare il reſpettivo contingente; ſenza tenerſi conto del rilaſcio della metà che Zito, e Zarone, profittando del poco accorgimento del paſſato Barone D. Gaſpare Cafaro avean corpito dal medeſimo, e ciò ſoſtenne ſul motivo, che non potea pre-

(1) *Fol.* 79 *ad* 80.
(2) *Fol.* 102 *a* 103.

pregiudicarſi un diritto feudale a danno del Fiſco, e del fedecommeſſo cui è onnossio il feudo medeſimo; onde chieſe aſtringerſi Zito, e Zarone a pagare l'intero giuſta l'antico ſolito cioè, Zarone annui duc. 12., e Zito annui duc. 16.

Rimeſso l'affare all'Avvocato Fiſcale Caravita, il medeſimo fece la ſeguente istanza: *Fiſcus viſis appretio Terræ Riardi facto in anno 1690. tempore devolutionis fol 1. a 7. actis venditionis ejuſdem terræ ſub haſta Regiæ Cam. fol. 5. & ſequ. albarano fol. 104. omnibus actis, partibuſque auditis non impedit mandari, quod magnificus Baro prædictæ terræ Riardi utatur jure ſuo pro exactione juris fidæ, & diffidæ quoad herbas agreſtas ſervata forma præcitati appretii, & venditionis factæ per Regiam Curiam; quo vero ad deducta per magnificum D. Vincentium Zito impartiri terminum ordinarium, & interim mandari, quod dictus D. Vincentius continuet ſolutionem annuorum ducatorum octo ex cauſa fidæ prædictæ, & unoquoque anno faciat depoſitum penes acta aliorum ducatorum octo remiſſorum quondam D. Mario Zito, ejus vita durante, per præcedentem Baronem dictæ terræ vigore prædicti alberani ad finem liberandi cui de jure, viſo exitu termini prædicti vel in qualibet parte termini prædicti ſalvis, fol. 101.* Cui ſeguì decreto corriſpondente (1).

Zito, e Zarone ſi gravarono del decreto ſul motivo, che l'obbligava pagar certe, e determinate preſtazioni chieſte dal Barone mentre eſecutivamente dovea attenderſi il ſolito; e che quando il Barone credea aver ragione a ſomma maggiore, dovea eſperimentarla in un termine ordinario. (2) *Zito* diſſe, che il decreto ſi opponeva alle leggi per le quali è permeſſo al *Padrone ſervirſi dell' erba che naſce ne' proprj fondi* (3).

Il

(1) *Fol.* 103. (2) *Fol.* 108.
(3) *Fol.* 109.

Il Barone produſſe ſupplica *ad finem confirmandi*, e con altra ſupplica *di referat contenta* deduſſe, che il decreto dovea riformarſi nella parte, che riguardava Zito, giacchè dovea obligarſi al pagamento della intera ſomma, non già pagarne una mettà, e depoſitarne un' altra (1). La Regia Camera in fatti migliorando il decreto del Commeſſario provvide: *Magnificus Baro terræ Riardi D. Balthaſar Caforo utatur jure ſuo in exactione fidæ prætenſæ ut ex actis* (2). Avverſo queſto decreto furon prodotte le nullità, e colle medeſime neppure ſi attaccò il dritto della fida, ma tanto Zito, che Zarone ſi dolſero, che ſi obbligavano a sborſare l' intera ſomma, quando colla convenzione ſi era loro rilaſciata la mettà, ed inſiſtettero, che ſi oſſervaſſe la convenzione ſtipulata tra il paſſato Barone, ed i defunti loro genitori (3) e 120. (4). Ma le nullità ſi eranò prodotte ſenza depoſito

(1) *Fol.* 115., e 116.
(2) *Fol.* 117.
(3) *Fol.* 119.
(4) *In Regia Camera Summariæ comparet D. Antonius Zarone terræ Petræmolaræ, dicens, qualiter cum paſcularent aliqua ſua animalia in territorio feudi Riardi, comparuit menſibus elapſis in ipſa Regia Camera hodiernus Baro dicti feudi Riardi, inſtans, cogi comparentem ſolutioni fidæ ratione duc.* 12. SINGULIS ANNIS, ET FAVORABILE DECRETUM REPORTAVIT, *contra quod ad inſtantiam comparentis productum fuit gravamen, quod propoſitum in ipſa Regia Camera, ab eadem interpoſitum eſt ſequens decretum. Magnificus Baro terræ Riardi D. Balthaſar Cafora utatur jure ſuo in exactione fidæ prætenſæ, ut ex actis. Et quia decretum prædictum gravat notorie comparentem, propter infraſcripta nullitatum capita; In ipſa Regia Camera ideo recurrit, & inſtat, ipſum non valere, ſed nullum declarari.*

Pri-

ſito, *e per Regiam Cameram* ſu decretato: *non recipiantur nullitates abſque depoſito*, che non fu fatto; percui il decreto ebb' eſecuzione. Ora non vi è dubbio, che il decreto della Regia Camera ammiſe l' iſtanza del Duca in tutta la ſua eſtenzione: *utatur jure ſuo pro exactione prætenſæ fidæ*; e la pretenzione del Duca era di eſigere la fida per gli animali proprj, che gli eſteri Bonatenenti immetteano ne' territorj di lor dominio.

Ed in fatti dopo la deciſione della Regia Camera non ſi difficoltò più dagli eſteri bonatenenti ſul diritto del Duca di

---

Prima nullitas eſt, quod elapſis annis, cum tranſiiſſet conventionis inſtrumentum inter Comparentis majores, & præteritum Baronem, cujus actualis Baro hæres eſt, quo fida conventa fuit per annuos duc. 6., ſine majoris ſummæ prætenſione in futurum, ut & ipſo inſtrumento, quod præſentatur, minimè poterat Baroni ordinari, quod uteretur jure ſuo, in exigendis annuis duc. 12. per dictam fidam, ſed debebat ipſius conventionis executionem ordinare, & PER CONSEQUENS SOLITI OBSERVANTIAM, quia actualis Baro ſuccedit ſupradicto feudo hereditaria qualitate, & ideo ſtare debet illi ſoli, quod ab anteceſſore Barone ſtatum reperitur.

Secunda nullitas, eſt quod ultra dictas rationes in dicta prima nullitate, CUM SIT COMPARENS IN POSSESSIONE FIDAM SOLVENDI AD RATIONEM DUCATORUM SEX SINGULIS ANNIS, illa me poterat immutari, ſed ſolitum obſervari debebat, nam certum eſt, quod fida ſive a civibus, ſive ab exteris ſemper ſolvitur ſervata loci conſuetudine, nec ea innovari poteſt, ita ut ſi per annos decem certum pretium barones exigere conſuerunt augeri dictum pretium non licet Sanfel. dec. 8. in fine t. 1. Nov. tom. 1. grav. 41. Rendella tract. de Paſcuis vers ſolutis autem. L. Domini præd. C. de agricolis & cenſitis lib. 10. fol. 119.

di esigere la fida per gli animali che i padroni immetteano ne' loro fondi; ma sul modo di esigere la fida; giacchè sostennero alcuni particolari bonatenenti, che dovean pagare secondo il numero degli animali che immetteano al pascolo, non già la somma solita. *Vespoli* decretò prima che pagassero *summam solvi solitam*: con un'altro decreto ordinò, che la fida si esigesse *pro numero animalium*, che s' immetteano al pascolo.

Il Duca a risecar contese, diede il consenso che da quel tempo la fida si pagasse *pro numero animalium* (1): E così fu decretato dal Presidente *Granito*; e dalla Regia Camera che provvide di eseguirsi il decreto del Commessario. Ma questo decreto, se piacque a coloro che immettean pochi animali ne' fondi, dispiacque ad altri, che aveano aumentate le di loro industrie; quindi gli eredi di Monsignor Zarone (diverso dal Zarone col quale versò le lite), ed altri esteri bonatenenti, esibendo i ricivi dell' erario del Duca a dimostrare che per i diloro poderi avean costantemente pagata una somma certa, sostennero, che non essendo stati essi intesi nella lite, non potean esser pregiudicati da' decreti del Tribunale, e chiesero, che pagandosi la somma solita non si fosse loro recata molestia (1).

Dalle nullità prodette da coloro che furon contraddittori alla lite del 1768. di cui ne abbiam rapportate le parole: e da' libelli presentati dagli altri esteri bonatenenti, che vennero in R. C. dopo la lite decisa, egualmente che dagli atti della vendita abbiamo due verità sicure ed in difficoltabili, cioè; che *tempore venditionis* del feudo, e prima della vendita i Baroni esigeano la fida dagli animali che gli esteri bonatenenti immetteano ne' loro poderi; che il Fisco vendette *sub verbo signanter* tal dritto, e che il Tribunale col suo decreto passato in cosa giudicata, man-

ten-

(1) *Fol.*
(1) *Fol.*

tenne il Duca Cafaro nel diritto acquiſito: *dicit qualiter*, (ſon parole delle nullità prodotte da Zito) *cum paſcularent aliqua ſua animalia in territorio feudi Riardi comparvit menſib. elapſis in ipſa Regia Camera hodiernus Baro dicti feudi Riardi, inſtans cogi camparentem ſolutioni fidæ ratione duc.* 12. *ſingulis annis & FAVORABILE DECRETUM REPORTAVIT*.

Il decreto dunque ora interpoſto dalla Regia Camera ſi oppone alla intrinſeca giuſtizia della cauſa, all'iſtanza degli ſteſſi eſteri bonatenenti, ed a' giudizj precedenti del medeſimo Tribunale, per cui il Duca ſi augura che la R. C. rettificando l'ultima deciſione, ordini che ſi eſequano i precedenti ſuoi decreti.

Ma quando la Camera creda, che la eſazion della fida dagli animali proprj che gli eſteri bonatenenti immettono ne' loro poderi debba vietarſi al Barone, egualmente che ſe l'è vietata la eſazione degli annui duc. 27., è giuſto che ne venga indennizato come s'è decretato per li duc. 27.

La rendita del feudo fu portata ad annui duc. 446 de' quali duc. 264 furon liquidati per la eſazione della fida: e ſi diſſe che de' 248, ſoli annui duc. 20 ſi eſigean per la fida delle pecore de' foraſtieri, il reſto riſultava dall'eſazioni fiſſe che ſi faceano da' reſpettivi eſteri bonatenenti: *La fida ſi è affittata duc. 240. atteſo ſi ha riſerbato la fida delle pecore foraſtiere da dove ſi cavano duc.* 20, vale a dire che la fida degli animali degli eſteri bonatenenti coſtituì l'aſſorbente prezzo del feudo; e per conſeguenza ſe queſta eſazion ſi vieta, debbe reſtituirſi al Duca il capitale corriſpondente alla rendita, che manca. Chi perde la roba comprata per vizio precedente al contratto, ha diritto *all' id quod intereſt*. A queſta verità non abbiſogna dimoſtrazione, e la Regia Camera l'ha riconoſciuta colle ſue giudicature.

CA-

CAP. III.

L' eſazione de' due carlini da ciaſcun Bracciale, e delle grana 50 da ciaſcun maſſaro è giuſta, e non mai v' è luogo a ripetizion d' indebito.

TRa' capi di gravame dedotti dalla Univerſità uno riguarda la eſazione de' carlini cinque da ogni maſſaro de' bovi, e carlini due da ciaſcun bracciale. Il Fiſco fece iſtanza, che il Barone ſi aſteneſſe da tal' eſazione: e la Regia Camera, eſaſperando l' iſtanza Fiſcale, ave ordinato la reſtituzione dell' eſatto, ed ha dato anche termine per la liquidazione. Ma ſe può ora ſostenerſi mai che il Duca non debba eſigere in avvenire ciocchè ave eſatto per lo paſſato, non è mai regolare la reſtituzione che ſi ordina. L'uſo civico da diritto agli vomini del feudo di paſcere ne' territorj demaniali del Barone, non già ne' territorj de' particolari, giacchè, generalmente l' erba de' territorj de' particolari è de' padroni del fondo. Or nel territorio di Riardi *la erba agreſte de' territorj de' particolari è del Barone*, vale a dire che il particolare non può impedire che il Barone venda la erba; ſe il barone non aveſſe queſto diritto, non potrebbero i naturali di Riardi immettere i loro animali ne' territorj appadronati, e ſolo potrebbero paſcere nella montagna; poſſon farlo *exercendo jura Baronis*: il Barone quindi ha diritto di aver compenſo di tal comodo, che hanno i bracciali di immettere i loro animali ne' territerj degli eſteri bonatenenti.

Del reſto a quel che ſappiamo dagli aggenti del Duca, i maſſari ed i bracciali han pagato ſpontaneamente qualche ſomma al Barone per la libertà di paſcere ne' territorj particolari del medeſimo, e per la libertà di legnare ſenza incomodo nella montagna, ove non poſſon legnare che ſul morto, e per uſo delle loro caſe. Vale a dire che quel che mai ſi è riſcoſſo è pagato ſpontaneamente, ſi è ben riſcoſſo e pagato. Da oggi in poi i maſſari ed i bracciali ſi aſterranno di va-

valersi de' fondi del Barone, ed il Barone nulla pretende da coloro cui nulla dà.

Ma quando mai si potesse dire, ciocchè par che dir non si possa, cioè che i bracciali, ed i massari possan far ciocchè han fatto, senza l'obbligo di pagare ciocchè han pagato, non può dirsi sicuramente che il Barone abbia esatto in mala fede la somma che *bona gratia* han pagata i Bracciali. La causa del pagamento è stata ed è una fida che il Barone ha creduto che potea esigere da' naturali del feudo per la libertà di pascere anche ne' territorj appadronati, e che i medesimi han creduto di dover pagare; e noi sulle teorie degli esteri bonatenenti senz'altro, potremmo dire, che in materia di fida debba osservarsi il solito (1). Per cui il Barone, ave esatto in buona fede siccome si è pagato in buona fede.

Ma se il Duca si è ingannato e con lui i bracciali, e prima del Duca e de' bracciali, colui che scrisse le nullità in sostegno del diritto della continuazion della esazione della fida solita, come l'errore fu di diritto non di fatto, non ha luogo la ripetizion dell'indebito (2): *Si quis jus ignorans in debitam pecuniam solverit, cessat repetitio: per ignorantiam enim facti tantum repetitionem indebiti soluti competere tibi notum est*. Ed in fatto se l'erede paga interamente il legato senza ritenere la falcida che può ritenere, non ha diritto ri-

(1) Son parole delle nullità: *Nam certum est, quod fida sive a civibus sive ab exteris semper solvitur servata loci consuetudine nec ea innovari potest, ita ut si per annos decem barones exigere consueverunt augeri dictum pretium non licet sanfel. dec. 8. in fine t. 1. Novar. t. 1. grav. 41. Rendella tract. de pascuis vers solut. autem, l. Domini prædiorum C. de agricolis & censitis lib. 10.*

(2) *L. 10. C. de juris & facti ignor.*

ripetere ciocchè ha pagato (1). E l'accuratiſſimo Voet (2), dopo aver dichiarata la regola, ed eſcluſa la repetizion dell' indebito pagato per errore di diritto, avverte, che queſto canone della giuriſprudenza Romana non meriti alterazione ne' tempi in cui ſiamo: *quid, quod nec quævis ſolventis ignorantia ſufficiens eſt ad indebiti condictionem, ſed ea ſola, quæ facti eſt ne ſupina appareat aut affectata: nam ſi per juris ignorantiam contingerit indebiti ſolutio, repetionem jure civili denegatam fuiſſe verius eſt, quod placuit Cujacio lib. 5. obſ. 39. Donel. Comment. juris lib. 1. verſo in damnis Zoeſio ad pandect. h. t. n. 14.* . E dopo avere raſſodata la teſi con diverſi eſempj ed argumenti di diritto conchiude. *Cumque hæc ſententia nec rationi repugnet, nec æquitati, cauſſam non video cur aliud moribus hodiernis ſtatuendum foret; dum obvii quoque paſſim ſunt hodie juris periti, quos conſulere non modo poſſunt, ſed & debent, qui juris imperiti ſunt, ne errantes impingant in ea quæ legibus cauta ſunt.* La regola ave la ſua eccezione (3), ma queſto è riſtretta alle donne, a' pupilli, ed in certi caſi a' militari; Nè queſta verità viene alterata dalla *L. 1. D. ut in poſſeſſ.* . Quivi l'erede diſpenſato a dar la cauzione *legatorum ſervandorum cauſſa*, la diede ſupponendo illegale la diſpenza. Ulpiano riſpoſe: *adhuc tamen benigne quis dixerit, ſatidationem condici poſſe.* Ma queſto è un caſo ſingolare, ed un' altra eccezione, alla regola, non già un reſponſo diſtruttivo della regola: *Regula eſt* diſſe Paolo, *juris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere.* Nood in fatti incaricandoſi di queſta legge ſcrive, *quid dicimus? ab Ulpiano tradi jus ſingulare, ideoque non traendum*

ad

(1) *L. 9. C. ad l. falc.*
(2) *Lib. 12. t. 6. n. 47.*
(3) *L. 9. D. de juris & facti. fin.*

ad conſequentiam: benigne quis dixerit: id eſt ſingulari jure, & ſine exemplo. Or il caſo in cui ſiamo è nella regola non già nell'eccezion della regola: L'imperito il ruſtico, lo ſtolto non è ſoccorſo. *Ignorantiam facti non juris prodeſſe, non ſtultibus ſolere ſuccuri, ſed errantibus.*

Quando dunque la Regia Camera aboliſca l'eſazion de'due carlini per li bracciali, e de' 5. carlini per ciaſcun maſſaro, non può colla ſua giuſtizia aprire un nuovo giudizio per la ripetizion dell'eſatto, anche perchè la Univerſità non ha diritto di agire a queſto propoſito.

Colui che paga l'indebito o l'erede che lo rappreſenta han diritto di agire per la reſtituzione, e non altro: e ciò tanto è vero, che il tutore, il procuratore che paga ciocchè non dee, *non poteſt condicere*, ed ha biſogno di facoltà ſpeciale, perchè agiſca (1). *Julianus ait, neque tutorem neque procuratorem ſolventes repetere poſſe, neque intereſt, ſuam pecuniam, an pupilli, vel domini ſolvant. E voet* (2), ſulli dettami della legge, ſcrive: *competit hæc actio ſolventi indebitum, & hæredi ejus, ac Domino, cujus mandato procurator. L. ſi procurator 6. l. ſi fundi 12. D. h. t. l. ſi per ignorantiam, nec non pupillo, cujus nomine tutor ſolvit l. cum indebitum §. 7. h. t. non item procuratori aut tutori, ſi pupilli vel Domini mandantis nomine indebitum per eos ſolutum ſit, ſive de ſuis, ſive de pupillis dominive nummis D. l. 6. §. ult. h. t. arg. l. Dominus 53. D. h. t.*: la ragion dipende dacchè, come chi eſige l'indebito quaſi contrae, l'azione che nè ſorge è perſonale, è perciò compete ſolamente a coloro *inter quos eſt nata ex quaſi contractu.*

La Univerſità ha dedotto, che il Duca non poſſa eſigere da' bracciali e da' maſſarj ciocchè av' eſatto: e vedrà ora la R. C. ſe debba frenare, o nò l'arbitrio degli uomini del feudo

di

(1) *L. 6. D. de condict. ind. §. ult.*
(2) *Lib. 12. t. 6. n. 8.*